



Casi e questioni di diritto fallimentare alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali Lanciano, dall' 8 Febbraio al 23 Marzo 2013

La crisi economica e l'impatto sulle aziende, unitamente a recenti modifiche normative e rilevanti orientamenti giurisprudenziali, hanno dato vita in materia fallimentare a nuovi scenari.

In particolare sono da annotare gli interventi della giurisprudenza di legittimità in materia di concordato preventivo e le ultime importanti novità legislative introdotte dalla legge 27 gennaio 2012 n. 3, dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134 e dal D.L. 18 ottobre 2012 n. 179 che prevedono, tra l'altro, una serie di misure volte a porre rimedio alle numerose situazioni di sovra indebitamento e di crisi delle imprese nell'ambito di quel vasto programma di crescita e di sviluppo disposto dal Governo.

Il corso, caratterizzato dal forte taglio operativo, prevede, da un lato, l'analisi delle principali problematiche applicative che la legge presenta anche a causa dei numerosi dubbi interpretativi, dall'altro, un confronto con la documentazione in senso lato della complessa materia fallimentare.

Con una metodologia innovativa, saranno affrontati i quesiti più attuali e problematici in materia offrendo le corrette risposte e soluzioni attraverso l'analisi di casi concreti e recenti pronunce di merito e di legittimità.

Destinatari

Dottori e ragionieri commercialisti, avvocati, curatori fallimentari, uffici legali di imprese, banche, amministratori di impresa, manager di azienda e gestori del credito.

Metodologia didattica

La Scuola di Formazione Ipsoa si avvale della collaborazione di relatori di consolidata esperienza professionale e didattica in grado di fornire il corretto approccio metodologico nell'inquadramento delle questioni trattate, nell'interpretazione della normativa e nella conseguente applicazione pratica.

Relatori

Dottor Luigi Abete (Magistrato addetto all'Unità per la semplificazione e regolazione normativa)

Dottor Elio Bongrazio (G.E. del Tribunale di Vasto)

Dottor Temistocle Bussino (Funz. Ispettivo Inps, Docente presso Università Cattolica del Sacro Cuore Milano)

Dottor Massimo Canosa (G.E. del Tribunale di Lanciano)

Dottor Vittorio Zanichelli (Presidente Tribunale di Modena)

Calendario 8-9 Febbraio 2013
15 Febbraio 2013
.. Febbraio/Marzo 2013
22-23 Marzo 2013

La data di svolgimento della lezione del Dottor Massimo Canosa (G.E. del Tribunale di Lanciano) ed il Dottor Elio Bongrazio (G.E. del Tribunale di Vasto) è ancora da definire.

SEDE

Sala conferenze ODCEC di Lanciano presso Patto Territoriale "Sangro Aventino" – Santa Maria Imbaro (Ch)



Informazioni ed iscrizioni

Strutturato in sei incontri come da programma allegato, le lezioni si svolgeranno con la formula week-end (venerdì pomeriggio 14.00-18.30 e sabato mattina 9.30-13.30).

La registrazione dei partecipanti in data 8 Febbraio 2013 avrà inizio alle 13.30 consegnando copia della scheda di iscrizione e dell'avvenuto pagamento.

I partecipanti riceveranno una dispensa in formato elettronico realizzata sulla base delle indicazioni bibliografiche del docente.

L'attestato di partecipazione sarà reso disponibile online sul sito della Scuola di formazione, entro 30 giorni dalla data di fine corso.

I programmi delle iniziative sono stati inoltrati agli Ordini locali competenti per gli accreditamenti.

Per informazioni ed iscrizioni telefonare ai nr. 085.4917708 – 085.815391 – 0873.391883 – 338.3977618
tramite e-mail all'indirizzo giacomocucchia@hotmail.com



**Casi e questioni di diritto fallimentare
alla luce delle recenti novità normative e giurisprudenziali
Lanciano, dall' 8 Febbraio al 23 Marzo 2013**

SCHEDA DI ISCRIZIONE da inviare entro il 22 Gennaio 2013
via fax al nr. 085 4916594 o all'indirizzo amministrazione@axelinformatica.it
(allegare copia pagamento tramite bonifico bancario)

DATI PARTECIPANTE Nome e Cognome _____

Tel. _____ Fax _____ E-mail _____

Iscritto Ordine _____ di _____ (Indispensabile per i crediti formativi)

DATI PER LA FATTURAZIONE Ragione sociale _____

Indirizzo _____ Cap. _____ Citta' _____ Prov. _____

Partita IVA / Codice Fiscale _____

Quota di iscrizione: 600,00 Euro + Iva 21%

Quote riservate per iscrizioni entro il 22 Gennaio 2013:

- Ai partecipanti a precedenti iniziative di formazione Ipsoa svoltesi a Lanciano: 420,00 Euro +Iva
- Iscritti all'ODCEC e Ordine Avvocati: 480,00 +Iva
- Iscritti all'UGDCEC e all'AIGA: 420,00 Euro +Iva
- Praticanti presso studi di professionisti iscritti all' ODCEC e Ordine Avvocati: 360,00 +Iva

Modalità di pagamento: **BONIFICO BANCARIO** A FAVORE DI AXEL INFORMATICA SRL IBAN IT 03 V 05748 77691 100000000357
(allegare copia del bonifico alla presente)

I nominativi dei partecipanti possono essere sostituiti in qualunque momento. Per cause di forza maggiore potranno essere variati sede, date e docenti dell' iniziativa. Eventuale disdetta deve essere comunicata entro il 28/01/2013 alla mail axelinformaticasrl@legalmail.it

Ai sensi dell' art. 13 del D.Lgs. n. 30.6.2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati sono conservati nel data base informatico del titolare del trattamento, da intendersi congiuntamente Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lanciano, Ordine degli Avvocati di Lanciano, AXEL Informatica srl e Scuola di Formazione Ipsoa. I Suoi dati saranno utilizzati, solo per l' invio di materiale amministrativo-contabile. Lei ha diritto di conoscere, aggiornare, rettificare, cancellare i Suoi dati, nonché di esercitare tutti i restanti diritti ivi previsti, mediante comunicazione scritta alle rispettive sedi dei soggetti indicati.

Per accettazione:
Data, Timbro e Firma



Programma

I INCONTRO – 8 Febbraio 2013

CONCORDATO PREVENTIVO (presupposti, condizioni di ammissibilità, professionista, ammissione, revoca della procedura)

- Raffronto dell'istituto con gli altri strumenti di recupero dell'impresa
- Presupposti soggettivi ed oggettivi
- Presupposti e condizioni di ammissibilità
- Crisi e insolvenza
- Analisi della crisi
- Piano di risanamento ed indicazione delle modalità e dei tempi di adempimento
- Ristrutturazione dei debiti e soddisfacimento dei crediti
- Suddivisione dei creditori in classi
- Suddivisione dei creditori in classi
- Relazione del professionista
- Requisiti del professionista ed indipendenza
- Attestazione della veridicità dei dati aziendali
- Attestazione della fattibilità del piano
- La modifica del piano e l'ulteriore attestazione
- Giudizio di ammissione ed incertezze interpretative sulla valutazione di merito
- La facoltà di scelta della domanda con riserva e gli effetti
- La domanda con continuità aziendale: il contenuto del piano, la relazione del professionista, moratoria del pagamento dei creditori assistiti da privilegio, pegno, ipoteca, contratti in corso, contratti pubblici, assegnazione a contratti pubblici, raggruppamento temporaneo di imprese, cessazione dell'attività

Redazione di una proposta e di una relazione del commissario giudiziale sulla proposta

CASI E QUESTIONI

**Il nuovo concordato preventivo: effettivo strumento di risanamento delle imprese in crisi o in stato di insolvenza**

La posizione soggettiva dell'imprenditore nel concordato e lo scopo essenziale cui è pervenuto il legislatore della riforma

Stato di crisi e di insolvenza: identificazione ed effetti sul risanamento dell'impresa

Significato riconosciuto alle espressioni "presupposti" di cui all'art. 162 e "condizioni di ammissibilità" dell'art. 173 l. fall.

Significato di "ristrutturazione dei debiti" e di "soddisfazione dei crediti" concernente il piano concordatario

Le altre forme indicate dal legislatore per proporre un concordato: cessione dei beni, accollo, operazioni straordinarie, attribuzione ai creditori o a società di azioni, quote, obbligazioni, strumenti finanziari, assunzione, ecc.

Suddividere i creditori in classi secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei: facoltà discrezionale o un obbligo del proponente?

Ammissibilità e limiti della percentualizzazione dei crediti assistiti da prelazione

Quali limiti impone la nuova disciplina sull'indipendenza del professionista

L'attestazione della veridicità dei dati aziendali e della fattibilità del piano in che cosa consistono

Il potere del tribunale di concedere un termine al debitore, in sede di ammissione, per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti si traduce in una valutazione sostanziale del contenuto della proposta e dell'insufficienza degli elementi di giudizio sino a quel momento rappresentati oppure è una semplice facoltà di agevolare il debitore a completare la documentazione

La valutazione della correttezza delle classi da parte del tribunale, in sede di ammissione, si traduce in un giudizio di merito

Il giudizio di revoca della proposta che il tribunale può disporre di ufficio costituisce un giudizio di merito dei comportamenti fraudolenti del debitore, del compimento di atti non autorizzati e del venir meno delle condizioni di ammissibilità al concordato

La mancanza delle condizioni di ammissibilità che possono determinare la revoca del concordato si identificano con i presupposti del concordato di cui all'art. 162

Il giudizio del tribunale in sede di ammissione del debitore al concordato è di mera legittimità formale o sostanziale dei presupposti e delle condizioni di ammissibilità

Il tribunale, in sede di ammissione, deve compiere un giudizio sulla fattibilità del piano e sulle conclusioni assunte dal professionista (Cass. 25 ottobre 2010 n. 21860, Cass. 10 febbraio 2011 n. 3274, Cass. 14 febbraio 2011 n. 3586, Cass. 23 giugno 2011 n. 13817, Cass. 16 settembre 2011 n. 19987)

Vittorio Zanichelli*Presidente del Tribunale di Modena*



II INCONTRO – 9 Febbraio 2013

CONCORDATO PREVENTIVO (effetti, deliberazione, omologazione, esecuzione, risoluzione)

- L'inefficacia delle ipoteche giudiziali
- Pagamento di creditori anteriori
- I finanziamenti
- I crediti prededucibili
- Gestione societaria ed operazioni sul capitale
- Scioglimento dai contratti
- Sospensione dei contratti
- Mutamento delle condizioni di fattibilità del piano
- In particolare, il concordato con continuità aziendale
- Mancata formazione delle classi e creditori appartenenti a classi dissenzienti
- Le nuove comunicazioni mediante posta elettronica e la disciplina di cui agli artt. 171, 172 e 173 l. fall.
- Le adesioni alla proposta ed i creditori che non hanno esercitato il voto
- Il giudizio di omologazione ed il contenuto
- Le opposizioni
- Le impugnazioni
- L'esecuzione
- Cessione dei beni e modalità
- Risoluzione ed annullamento
- Aspetti fiscali e previdenziali
- La postergazione e il voto nel concordato; considerazioni sull'applicazione degli articoli 2467 c.c. , 160 e 177 LF

Redazione di un parere definitivo del commissario giudiziale e di un'opposizione

Redazione di clausole che stabiliscano l'attribuzione al debitore delle modalità di esecuzione del concordato

Redazione di un ricorso per la risoluzione del concordato preventivo

CASI E QUESTIONI

Quali compiti esplicano il professionista in sede di attestazione del piano ed il commissario giudiziale in sede di relazione e di parere definitivo

Si può affermare che è prevista una completa attribuzione dei poteri di indagine che non deve riguardare il tribunale

(Cass. 25 ottobre 2010 n. 21860, Cass. 10 febbraio 2011 n. 3274, Cass. 14 febbraio 2011 n. 3586, Cass. 16 settembre 2011 n. 18987)

La deliberazione dei creditori costituisce una decisione assunta in forza del principio di maggioranza applicabile alle associazioni privatistiche

Gli effetti remissori e obbligatori del concordato preventivo sono conseguenti alla libera determinazione della maggioranza dei creditori che prevale sulla minoranza e sui creditori assenti e dissenzienti oppure permane la tutela giurisdizionale del tribunale che con la sentenza di omologazione giustifica tali effetti

In sede di omologazione, il tribunale deve compiere un giudizio di legittimità formale o sostanziale



Occorre distinguere l'ipotesi in cui siano state proposte opposizioni da quella in cui queste siano mancate
Il giudizio di omologazione del concordato preventivo nel quale non sono state proposte opposizioni è di volontaria giurisdizione ed assume natura di condizione di efficacia della proposta approvata dai creditori oppure è un giudizio di legittimità sostanziale nel quale il tribunale deve esaminare la sussistenza dei presupposti, delle condizioni di ammissibilità, della fattibilità del piano e della logicità dei motivi posti a fondamento della relazione del professionista

L'opposizione dei creditori si traduce in doglianze o rilievi che riguardano pur sempre la regolarità e la legittimità formale del concordato preventivo oppure assumono il contenuto di controversie che danno luogo ad un giudizio contenzioso nel quale si fa valere una tutela dei diritti soggettivi dei ricorrenti
(Cass. 15 settembre 2011 n. 18864, Cass. 16 settembre 2011 n. 18987)

Le modalità di esecuzione caratterizzano tutte le forme di concordato preventivo e possono essere disposte ed attribuite dal debitore con apposite clausole contenute nella proposta

Nel concordato preventivo per cessione dei beni, le modalità di esecuzione, ove non siano state stabilite dal debitore, devono essere disposte dal tribunale, osservando le indicazioni dettate nell'art. 182 l. fall.
(Cass. 25 ottobre 2010 n. 21860, Cass. 10 febbraio 2011 n. 3274, Cass. 23 giugno 2011 n. 13817)

La nuova disciplina ha sancito che la risoluzione può essere richiesta esclusivamente dai creditori, mentre nella precedente normativa del 1942 la legittimazione era attribuita al commissario giudiziale in forza del richiamo all'art. 137 l. fall. Ciò fa nascere un interrogativo sulla volontà del legislatore di voler escludere poteri pubblicistici e riservare ai soli creditori l'iniziativa.

Se l'inadempimento non deve riflettersi sulla generalità dei creditori, ma soltanto sul singolo creditore, consegue che la risoluzione svolge una tutela individuale dell'interesse specifico di ciascun creditore. Tuttavia quest'aspetto è conciliabile con uno strumento che è posto a tutela della generalità dei creditori e della stessa impresa

Se è vero che la risoluzione del concordato preventivo non può essere dichiarata quando l'inadempimento ha scarsa importanza, sembra che il legislatore abbia inteso richiamare l'art. 1455 c.c., senza considerare che quest'ultima disposizione richiama il contratto a prestazioni corrispettive, eventualità non trasferibile al concordato preventivo.

Nella risoluzione l'inadempimento deve ritenersi colpevole oppure obbiettivo quale mera conseguenza della mancata realizzazione del piano

Vittorio Zanichelli

Presidente del Tribunale di Modena



III INCONTRO – 15 Febbraio 2013

Il fallimento nel rapporto di lavoro

Disoccupazione speciale in edilizia **Conseguenze del fallimento sul rapporto di lavoro:**

- ricorso alla cassa integrazione straordinaria
- ricorso alla cassa integrazione in deroga
- licenziamento collettivo

La tutela dei crediti del lavoratore:

- trattamento di fine rapporto
- mensilità arretrate

Il trattamento economico del lavoratore:

- pagamento diretto da parte dell'INPS:
- della malattia
- dell'indennità di maternità
- permessi per familiari di portatori di handicap (legge n. 104/1992)

Fondo di garanzia per la previdenza complementare

Fallimento e trasferimento d'azienda

Temistocle Bussino

Funzionario ispettivo INPS, Docente presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano



IV INCONTRO – 22 Marzo 2013

RISANAMENTO DELLE IMPRESE IN CRISI: PREMESSE

- Sottocapitalizzazione delle imprese
- Tendenza a non osservare un equilibrio tra capitale di rischio e capitale di credito
- Determinazione dei minimi di capitale in sede di riforma societaria
- Possibilità di omettere il versamento dell'intero capitale
- Esigenza di separare capitale sociale e governo delle società
- Le srl. semplificate ed a capitale ridotto
- Le *start-up* innovative e la disciplina speciale
- Esistenza di un notevole numero di imprese a capitale pubblico
- Libera concorrenza insufficiente
- Mancanza di un sistema trasparente di erogazione del credito
- Ruolo della Consob

SOVRAINDEBITAMENTO: LA NUOVA DISCIPLINA DELLA COMPOSIZIONE DELLA CRISI E DELLA LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

- Composizione della crisi da sovra indebitamento e liquidazione del patrimonio
- Debitore fallibile e consumatore
- Presupposti per l'ammissibilità
- Contenuto del piano e proposta di accordo
- Posizione dei creditori estranei
- Posizione dei creditori privilegiati
- Procedimento
- Adesione dei creditori
- Omologazione
- Organismi di composizione
- Procedura di liquidazione
- Nomina del liquidatore
- Accertamento del passivo
- Esdebitazione

CASI E QUESTIONI



Crisi dell'impresa: scelta del debitore di procedere al risanamento od alla liquidazione

Impresa in crisi: recupero o liquidazione? Il recupero permette la valorizzazione dei beni aziendali, mentre la liquidazione porta alla distruzione?

Obblighi dell'imprenditore: schemi tipici stabiliti dal legislatore o anche iniziative atipiche

Convenienza od una preferenza ad utilizzare strumenti di risanamento atipici o tipici

L'ipotesi della scelta atipica: le conseguenze favorevoli e non e le eventuali responsabilità a carico dell'imprenditore

Ipotesi di risanamento atipico: rimedi specifici e diversi da quelli ai quali si ricorre nei casi di risanamento tipico

Elementi rilevanti nell'ambito del risanamento dell'impresa in crisi lo stato costitutivo della società: forma della società prescelta, ammontare del capitale sociale deliberato, partecipazione pubblica o privata nell'organizzazione produttiva, tipo di attività esercitata, natura multinazionale, nazionale od estera dell'impresa, ecc.

Le tipologie della crisi, la rilevanza sulle scelte adottate e gli strumenti impiegati

Le attività preliminari che l'imprenditore deve compiere per dare attuazione al piano di risanamento dell'impresa

Il nuovo istituto della composizione della crisi da sovraindebitamento del debitore

Particolari rimedi finanziari, fiscali, previdenziali ed amministrativi rilevanti sull'esito del risanamento

L'anticipazione delle procedure di concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione ed il fondamento giuridico

IL PIANO ATTESTATO

Analisi dell'art. 67, terzo comma, lett. d) l. fall.

- Le soluzioni di fatto della crisi d'impresa
- Natura giuridica del piano
- Soggetti
- Crisi e insolvenza
- Gestione della crisi ed attività preliminari alla predisposizione del piano
- Progetto statico
- Contenuto e forma del piano
- Gli accordi con i creditori
- I finanziamenti ed Il ruolo degli istituti di credito
- Relazione del professionista ed attestazione
- Responsabilità del professionista
- Piano idoneo e ragionevole
- Pubblicità
- Gli effetti e l'esecuzione del piano
- Assenza di sindacato del giudice ed eventuali deroghe
- La ragionevolezza del piano
- Il giudizio in sede giurisdizionale
- Aspetti penali

Redazione di un piano attestato o di una relazione di attestazione del professionista

CASI E QUESTIONI



L'intendimento legislativo: introduzione di un'esimente dalla revocatoria oppure o di un nuovo strumento di recupero delle Imprese in crisi

In un piano attestato: quali possono essere gli aspetti e la rilevanza di un'iniziativa del solo debitore o con l'intervento di parte o tutti i creditori

Le attività preliminari alla predisposizione del piano

Se è opportuno che il piano venga attestato dallo stesso professionista che lo redige oppure sia preferibile incaricare due diversi professionisti

Tipologie della crisi e contenuto del piano di risanamento

Individuazione degli atti, pagamenti e garanzie che possono essere esenti dalla revocatoria in caso di fallimento

Rispetto all'esito dell'esecuzione del piano è sempre preferibile osservarne la consequenzialità nel compimento degli atti e la ragionevolezza o talvolta è opportuno discostarsi da questi limiti nella prospettiva di un maggior vantaggio, ossia modificare il piano da tipico in un piano atipico

In un piano attestato, quale deve essere il ruolo della banca e quali le responsabilità conseguenti ad una mancata o abusiva erogazione del credito

La mancata previsione di finanziamenti nell'ipotesi di piano attestato rispetto agli accordi di ristrutturazione e di concordato preventivo determina una disparità di trattamento ed un'irragionevolezza della relativa disciplina normativa

La previsione normativa introdotta dalla disciplina societaria nel 2003 e quella dettata dalla L. 122 del 2010 in materia di finanziamento soci non si pongono in contrasto rispetto al diverso trattamento che è loro riservato dal legislatore anche per quanto riguarda la parziale natura prededucibile del credito erogato rispetto a quello degli istituti di credito

L'esenzione penale introdotta dall'art. 217 bis anche per quanto riguarda il reato di bancarotta preferenziale per il piano attestato non contrasta con il mancato riconoscimento delle agevolazioni creditizi in quest'ultimo istituto

Luigi Abete

Magistrato addetto all'Unità per la semplificazione e regolazione normativa



V INCONTRO – 23 Marzo 2013

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

Analisi artt. 182 bis, ter e quater, 217 bis I. fall., L. 122/2010

Analisi delle innovazioni introdotte dal D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134

- La domanda con riserva e l'anticipo degli effetti protettivi
- Raffronto con la presentazione della domanda di concordato preventivo
- Soggetti legittimati
- Crisi o insolvenza
- La ristrutturazione dei debiti
- Classi di creditori e creditori assistiti da prelazione
- I creditori estranei e la moratoria dei pagamenti
- Le attività preliminari
- Iniziativa
- Consulente e professionista
- Indipendenza del professionista
- Relazione del professionista
- Responsabilità del professionista
- Sospensione delle azioni esecutive e cautelari
- I finanziamenti
- Omologazione
- Opposizione

Redazione di un accordo e di una relazione di attestazione del professionista

CASI E QUESTIONI



I soggetti legittimati a ricorrere agli accordi di ristrutturazione dei debiti

Lo stato di insolvenza e la legittimazione dell'imprenditore a ricorrere all'istituto degli accordi di ristrutturazione dei debiti

Rilevanza dell'attuazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti, ai sensi dell'art. 182 bis l. fall., rispetto all'esercizio dell'impresa

Legittimazione a redigere e presentare un piano attestato od un concordato preventivo

Le attività preliminari alla predisposizione dell'accordo

Attestazione dell'accordo: dallo stesso professionista che lo redige oppure da due diversi professionisti

L'accordo di ristrutturazione dei debiti rispetto alle diverse tipologie di crisi di impresa

La previsione della sospensione delle azioni esecutive e cautelari e del divieto di acquisire titoli di prelazione prima della presentazione e pubblicazione dell'accordo è compatibile con l'assenza di una procedura in atto

Le classi di creditori negli accordi di ristrutturazione dei debiti: prospettive

La percentualizzazione dei crediti assistiti da prelazione o applicazione delle stesse regole del concordato preventivo

Omologazione ed esecuzione dell'accordo

Il significato di "regolare pagamento" in favore dei creditori non aderenti

In quale momento i creditori non aderenti possono ottenere il pagamento e con quali modalità

Transazione fiscale e trattamento dei crediti di imposta e previdenziali: effetti rispetto a tutti gli altri crediti

Configurazione di un finanziamento strettamente connesso alla proponibilità di un accordo: la parificazione alla prededucibilità del credito deve essere espressamente prevista nel decreto di omologazione

Compatibilità della previsione normativa introdotta dalla disciplina societaria nel 2003 e con quella dettata dalla L. 122 del 2010 in materia di finanziamento soci per quanto riguarda la parziale natura prededucibile del credito erogato rispetto a quello degli istituti di credito

Il quadro completato con il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 convertito in L. 7 agosto 2012 n. 134 ed il D.L. 18 ottobre 2012 n. 179

Luigi Abete

Magistrato addetto all'Unità per la semplificazione e regolazione normativa

VI INCONTRO – xx Febbraio/Marzo 2013

La data di svolgimento della sesta lezione, su temi del seminario, è ancora da stabilire ed interverranno il Dottor Massimo Canosa (G.E. del Tribunale di Lanciano) ed il Dottor Elio Bongrazio (G.E. del Tribunale di Vasto).